



Comune di Collebeato

Provincia di Brescia

ORDINANZA N°42/12-10-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

VISTI l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Collebeato è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

VISTI l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

CONSIDERATO ALTRESÌ che:

- le temperature che si stanno registrando e che vengono previste per i prossimi giorni dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- il Comune di Collebeato è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

RICHIAMATI:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- L'art. 44 dello Statuto del Comune di Collebeato;

Comune di Collebeato

Orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì 10.00-12.30

Cap 25060 – Via San Francesco d'Assisi n. 1

Cod. Fisc.– P.IVA: 00853240174

Telefono 0302511120

e.mail protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it



Comune di Collebeato

Provincia di Brescia

- l'art. 50 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del predetto D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689.

ORDINA

Per le motivazioni in premessa che fanno parte integrante del dispositivo,

1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione degli stessi per la stagione termica 2026/2027 al 22/10/2026.
2. al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);
3. La presente ordinanza non si applica agli edifici di cui al DM n. 383 del 6/10/2022 art. 1 co. 4 ed in particolare:
 - A. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - B. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - C. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

che i trasgressori alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, verranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applichi la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;

Comune di Collebeato

Orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì 10.00-12.30

Cap 25060 – Via San Francesco d'Assisi n. 1

Cod. Fisc.– P.IVA: 00853240174

Telefono 0302511120

e.mail protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it



Comune di Collebeato
Provincia di Brescia

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Collebeato

Dalla residenza municipale, 12-10-2026

Il Sindaco
Angelo Mazzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

Comune di Collebeato

Orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì 10.00-12.30
Cap 25060 – Via San Francesco d'Assisi n. 1
Cod. Fisc.– P.IVA: 00853240174
Telefono 0302511120
e.mail protocollo@pec.comune.collebeato.bs.it